



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 27 Ottobre 2009

In seduta odierna, alle ore **08:30**, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	A
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 101038/2009 DELIBERAZIONE N. 518

COMUNE DI CESENATICO. VARIANTE AL PRG PER OPERE PUBBLICHE, RELATIVO PROGETTO UNITARIO N. 65 E CORREZIONI MATERIALI, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 98 DEL 19 DICEMBRE 2008. ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (VAS) DEL D.LGS. 4/2008 - L.R. 9/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al PRG per opere pubbliche, relativo progetto unitario n. 65 e correzioni materiali, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 15 della LR 47/1978 e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 13.02.2009 ed acquisita agli atti con prot. prov. n. 13972 del 13.02.2009;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune in data 10.04.2009 (prot. prov. n. 35879/2009) a seguito della richiesta formulata dall'Ente scrivente in data 24.02.2009, con atto prot. prov. n. 17888/2009;

Vista la richiesta del Comune di Cesenatico di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008, relativa alla Variante in oggetto e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 10.04.2009 (agli atti con prot. prov. n. 25876/2009);

Atteso che contestualmente alla richiesta di verifica di assoggettabilità, il Comune ha trasmesso a questa Provincia uno specifico elaborato per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente, con valore di rapporto preliminare redatto con esplicito riferimento all'Allegato I del suddetto D.Lgs 152/2006;

Vista la documentazione trasmessa dal Comune in data 13.10.2009, a seguito del periodo di pubblicazione, acquisita con atto prot. prov. 98810/2009;

Premesso, inoltre, che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", che ha abrogato gli artt. da 4 a 52 del D.Lgs n. 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l'art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.Lgs 152/06, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- in data 14 giugno 2008 è entrata in vigore la LR 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- in data 22 luglio 2009 è entrata in vigore la LR 7 luglio 2008, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" che apporta anche modifiche all'art. 5 della LR 20/00. Quest'ultimo articolo tratta l'integrazione delle valutazioni ambientali nelle procedure urbanistiche;

Dato atto che:

- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.Lgs 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della LR 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.Lgs 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della già citata LR 13 giugno 2008, n. 9, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Richiamati, per i soli aspetti attinenti al procedimento in oggetto, i seguenti contenuti della Variante:

- viene previsto l'inserimento di due nuove rotatorie stradali, l'una collocata nell'intersezione fra Via Cesenatico e via Capannaguzzo, mentre l'altra fra Via Stradone e Via Vetrato. Per tali opere alla presente Variante viene conferito valore di vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 12 della LR 37/2002;
- si propone l'ampliamento di un'area artigianale di recente realizzazione (P.P. n. 36) interessando terreni attualmente destinati ad usi agricoli (9.356 mq) attraverso il ricorso a un progetto unitario (P.U.n. 65) che vede mantenuta inalterata la capacità edificatoria riconosciuta dal PRG vigente e prevede, quindi, la redistribuzione delle quantità non edificate (4375,44 mq di SUL). Tale operazione scaturisce dalla sottoscrizione di un accordo convenzionale fra Comune e operatori privati interessati a partecipare finanziariamente alla realizzazione delle opere pubbliche citate;
- viene individuata un'area ritenuta idonea ad ospitare la nuova farmacia comunale per l'abitato di Bagnarola, all'interno della zona attualmente ricadente nel "Piano Integrato Bagnarola" e per la quale si propone la classificazione di "Zone G per attrezzature di interesse generale di quartiere e di insediamento";
- si modificano, in relazione a quanto sopra, i corrispondenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (artt. 49 e 168), nonché l'art. 154 bis relativo ad "insediamenti esistenti per attività paragratiche e di supporto all'attività agricola", ripristinando la formulazione soppressa in sede di ultima Variante circa l'esplicito divieto di nuovo insediamento per attività non esistenti alla data di adozione della Variante Generale.

CONSIDERATO**Atteso che:**

- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto Decreto Legislativo, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- ARPA sezione di Forlì-Cesena dipartimento di Cesena;
- AUSL di Cesena;
- Consorzio di Bonifica Savio-Rubicone;
- Consorzio di Bonifica per il CER;

- a tali Enti è stato trasmesso il "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità" relativo alla variante in oggetto, in data 15.04.2009 con Prot. Prov. n. 36856/2009;

Constatato che, al 6.10.2009, risultano pervenuti i seguenti pareri, così sintetizzati:

- Consorzio di Bonifica Savio Rubicone (prot. Prov. n. 56790 del 15.06.2009):

*“considerato l'impatto contenuto della variante al PRG sul reticolo idrografico consorziale, a condizione che siano correttamente eseguiti i dispositivi previsti per l'invarianza idraulica e, se necessari, per il trattamento della prima pioggia;
- considerato che ai canali di bonifica interessati recapiteranno solo acque previa laminazione;
si ritiene, per quanto di competenza, che la variante al PRG possa essere esclusa dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 4/2008”;*

- ARPA sezione di Forlì-Cesena e AUSL dipartimento di Cesena (prot. Prov. n. 95935 del 05.10.2009):

“non si ritiene che la variante proposta debba essere sottoposta a VAS”;

Atteso quanto sopra, al fine di non aggravare il procedimento in oggetto e ricercandone quindi un congruo contenimento dei tempi, si ritiene di non attendere ulteriormente il contributo del Consorzio di Bonifica per il CER.

A tal proposito si richiama l'attestazione contenuta nel Rapporto preliminare in base alla quale *“è opportuno sottolineare che gli enti gestori delle acque pubbliche (Regione, Consorzio di Bonifica) sono stati preventivamente interessati al fine di garantire adeguate sezioni idrauliche nel rispetto delle normative nazionali e regionali esistenti”*.

Rispetto le condizioni evidenziate dal Consorzio di Bonifica Savio Rubicone, si evidenzia che esse trattano aspetti meramente esecutivi e, pertanto, verranno necessariamente affrontate in sede di pianificazione attuativa/esecutiva.

Visto lo specifico elaborato “Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità ” trasmesso dal Comune, in cui la verifica degli effetti è svolta con riferimento ai criteri di cui all'Allegato I del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e con il quale si ritiene che il la Variante in oggetto non determini alcun impatto problematico sulle componenti ambientali così che si possa considerare il piano compatibile, proponendone pertanto la non assoggettabilità a procedura di VAS e suggerendo opportune accortezze tecniche da attivare durante la fase di esecutiva;

Ritenute complessivamente condivisibili, nel rispetto delle prescrizioni individuate per la fase di cantiere, le valutazioni contenute nell'elaborato suddetto;

Si da atto, infatti, che la sistemazione proposta risulta migliorativa rispetto la situazione attuale in quanto fluidificherà i flussi di traffico, garantendo al contempo maggiori condizioni di sicurezza, senza comportare un aggravio degli impatti ambientali.

Si precisa, al fine di tendere ad un più elevato livello di qualità e sostenibilità ambientale, che la definizione di specifiche e/o ulteriori opere di mitigazione potrebbe avvenire nell'ambito di un eventuale screening.

Dato atto, infine, che:

- con nota a mezzo fax pervenuta in data 13.10.2009 (prot. prov. 98810/09) il Comune ha trasmesso le osservazioni pervenute in fase di pubblicazione della Variante in oggetto;
- visti i contenuti di tali osservazioni, posto che la competenza sulla decisione in merito alle osservazioni pervenute è posta in capo al Comune, si osserva:
 - *osservazione prot. com. 11168/09*
la richiesta di mutare la destinazione di un'area da zona agricola a residenziale di completamento (o in subordine a produttiva) non risulta attinente al procedimento di valutazione ambientale in oggetto e la localizzazione, ossia in contesto rurale a distanza da insediamenti urbani, presenta caratteri di incoerenza rispetto la proposta sotto i profili di sostenibilità e di compatibilità urbanistica;
 - *osservazione prot. com. 7768/09*

la possibilità di realizzare tensostrutture, che di fatto è equiparabile a nuova edificazione, non risulta attinente al procedimento di valutazione ambientale in oggetto.

La sostenibilità di una nuova previsione a destinazione parcheggio, anche nel caso si configurasse come una nuova dotazione a servizio della collettività, è da valutarsi rapportando le effettive esigenze riscontrabili ed il grado di compatibilità ambientale rispetto lo specifico contesto territoriale.

Trattasi di aree racchiuse fra la rotatoria di progetto, il CER e il torrente Pisciatello, deputate dal PTCP alla costituzione delle reti ecologiche del sistema di pianura nonché appartenenti alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua.

Atteso ciò, si evidenzia che tali ambiti, proprio per le loro potenzialità ecologiche, si presentano indisponibili per tali usi;

- ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, è stata comunicata al Comune la all'espletamento della procedura in oggetto entro congrui limiti di tempo;

Richiamato quanto evidenziato nella soprastante parte narrativa;

Ritenuto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, in quanto le proposte non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

tutto ciò considerato

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00;

a voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di escludere la "Variante al PRG per opere pubbliche, relativo progetto unitario n. 65 e correzioni materiali", adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 dicembre 2008 dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000;
- 3) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
